

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 171° RESOCONTO STENOGRAFICO

#### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata» (1278), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori

«Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato» (2186), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori

«Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» (2656), d'iniziativa del senatore Cardinale e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» (2911)

mento e la qualificazione dell'offerta turistica» (2911)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC) .....	9, 10, 16 e <i>passim</i>
CARDINALE (Com.-PDS) .....	4, 10, 12 e <i>passim</i>
FIOCCHI (PLI) .....	6
FONTANA Elio (DC), relatore alla Commissione .....	7, 9, 12 e <i>passim</i>
FOSCHI (DC) .....	2, 22, 23 e <i>passim</i>
GIANOTTI (Com.-PDS) .....	7, 14
MONTINARO (Com.-PDS) .....	23
MURATORE, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo .....	12, 16, 22 e <i>passim</i>
VETTORI (DC) .....	23, 31

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217».

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

- «**Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata**» (1278), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori
- «**Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato**» (2186), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori
- «**Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica**» (2656), d'iniziativa del senatore Cardinale e di altri senatori
- «**Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica**» (2911)  
(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata», d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori; «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato», d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori; «Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», d'iniziativa del senatore Cardinale e di altri senatori; «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOSCHI. Desidero ricordare che la vigente legge-quadro sul turismo fu approvata sul finire dell'ottava legislatura. Auspico perciò che analogo risultato possa essere conseguito in questa occasione; solo così potremo rendere operante uno strumento di cui il turismo italiano ha estremo bisogno.

Certo, il testo al nostro esame ha alcune lacune e quindi il mondo del turismo soffrirà ancora per alcune delusioni. Però, proprio perchè ripetutamente è stata sollevata questa esigenza, è indispensabile approvare il provvedimento. Debbo rilevare che lo sforzo impegnato del

relatore ha portato ad una soluzione quasi miracolistica in ordine all'accordo e alle intese con le regioni e le categorie.

Ribadisco anzitutto che è indispensabile aggiornare la normativa alla luce dell'evoluzione delle direttive comunitarie degli ultimi anni e della legge n. 400 del 1988.

Debbo poi rilevare che alcune delle disposizioni maggiormente significative elaborate dal Comitato ristretto sono state modificate o sopresse a causa del parere contrario formulato dalla 1<sup>a</sup> Commissione. Ad esempio, credo che il contenuto dell'articolo 2 non sia stato compreso; la Commissione affari costituzionali ha così impedito l'istituzione di un organismo consultivo. Nel grande calderone (consentitemi di usare questa espressione) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome non sarà possibile portare avanti un discorso approfondito sul turismo nazionale poichè vi sono numerosi altri problemi sul tavolo. Tra l'altro sappiamo che erroneamente il turismo è considerato un fattore marginale nell'economia del nostro paese.

In secondo luogo credo che sia indispensabile disporre di un tavolo attorno al quale elaborare un programma a largo spettro per lo sviluppo del movimento turistico nazionale. A questo tavolo devono sedere rappresentanti e operatori del settore e le relative organizzazioni; troppo spesso ci riempiamo la bocca parlando di pluralismo ed ora è il caso di applicarlo ascoltando gli operatori del turismo, cioè le energie vive del settore.

Aver eliminato le previsioni contenute nell'articolo 2 a mio parere è molto grave. Dovremo perciò fare di tutto (ed invito il Governo ad agire in questo senso) per vitalizzare l'articolo 3 della vecchia legge-quadro, che attualmente rimane in vigore. Dobbiamo fare di tutto affinché sia portato avanti con vigore un confronto vivo con il mondo del turismo attorno al tavolo della commissione consultiva prevista dalla legge n. 217 del 1983.

Allo stesso modo sono rimasto amaramente sorpreso per il fatto che la 1<sup>a</sup> Commissione abbia espresso parere contrario sull'articolo 10 del provvedimento che prevedeva una nuova soluzione. Infatti si intendeva voltare pagina per quanto riguarda i finanziamenti a favore del turismo nazionale. I motivi su cui la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha fondato il suo parere contrario sono a mio avviso speciosi e ridicoli e non hanno alcun fondamento dal punto di vista costituzionale; essi semmai sono il prodotto di interventi esterni al Parlamento ed hanno trovato l'acquiescenza del Governo. Dico questo con piena consapevolezza: non si intendeva creare una qualsiasi banca per attribuire nuove etichette ma, come abbiamo più volte ripetuto, si intendeva creare una sorta di «Turiscassa» cui facessero capo tutti i finanziamenti destinati al turismo. Non possiamo che rammaricarci per essere rimasti fermi al passato, per non aver innovato. Purtroppo andremo avanti continuando ad usufruire della semplice suddivisione di quei fondi scarsi tra Ministero e regioni.

Esprimo poi riserve sulle disposizioni contenute nell'articolo 15 del provvedimento in tema di formazione professionale. Certo sono favorevole ad una maggiore professionalità nel turismo, ma ribadisco ancora una volta ciò che le regioni hanno già affermato: esistono fin troppe organizzazioni preposte alla qualificazione professionale. Questo

invece dovrebbe essere un compito specifico ed esclusivo delle regioni, che oltretutto possono avviare progetti di formazione professionale in conformità dei modelli europei; inoltre ciò consentirebbe di integrare corposamente le modeste risorse stanziare per i processi di qualificazione professionale nel turismo.

In conclusione considero altamente positivo il provvedimento al nostro esame pur riconoscendo l'esistenza di alcuni punti neri. Questi però nel loro insieme non intaccano la validità di un disegno di legge che dobbiamo approvare rapidamente anche perchè, come tutti sanno, il turismo non attraversa una fase facile. Nel 1991 ci siamo salvati perchè gli italiani non si sono recati all'estero, ma c'è stata una notevole flessione dei flussi stranieri verso il nostro paese; un'altra batosta si è verificata quando, dal 1° gennaio 1992, non sono stati più operanti i pacchetti di interventi agevolativi per i turisti stranieri che, per fortuna, ho visto inserire in un decreto-legge, che in questi giorni verrà esaminato dal Senato. In questo decreto-legge si ripristinano con i residui del 1991 questi pacchetti agevolativi per i turisti stranieri fino al 30 marzo. Ma - richiamo l'attenzione del Governo su questo punto - tale data non è adeguata per risolvere i problemi della prossima stagione estiva: vorrei sottolineare che il prezzo della benzina da noi praticato è il più alto d'Europa e occorre spostare il termine previsto almeno al 30 settembre, quindi al termine della stagione turistica del 1992.

Con queste veloci osservazioni, esprimo la soddisfazione per questo provvedimento, ringraziando, in modo del tutto non formale, il relatore Fontana e tutti gli altri colleghi che hanno lavorato intensamente a questo progetto.

CARDINALE. Signor Presidente, vorrei sottolineare il contributo propositivo reso dal Gruppo comunista-PDS all'elaborazione del testo in esame. Esso, non dobbiamo dimenticarlo, trae origine da iniziative parlamentari alle quali solo dopo circa un anno si è aggiunto un disegno di legge del Governo.

La ridefinizione della normativa quadro per il turismo sta compiendo molti passi avanti ed è molto attesa dalle categorie interessate. Non dobbiamo dimenticare che la citata legge n. 217 del 1983 è rimasta pressochè inattuata e molte regioni, ancora oggi, non hanno istituito le aziende di promozione turistica (APT). Ad esempio, al consiglio comunale della mia città, poche settimane orsono è stato richiesto che esso votasse il suo rappresentante nella APT, quindi sicuramente con un notevole ritardo in quanto stiamo modificando la legge esistente.

Sicuramente avremmo desiderato norme migliori ed abbiamo lavorato in tal senso. Ho sempre insistito sulla opportunità di impostare la nuova disciplina con un maggiore accento sulle norme di principio, sempre nel rispetto delle prerogative regionali. Anche grazie al proficuo confronto con i rappresentanti delle regioni si è conseguito un apprezzabile risultato nella definizione delle competenze istituzionali che ha ricevuto il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, dei rappresentanti delle regioni e, soprattutto, del mondo imprenditoriale impegnato al Sud.

Mi sembra che l'articolo 2 del disegno di legge sia in conflitto con quanto previsto dalla legge n. 418 del 1989, per quanto riguarda la istituzione di un comitato consultivo misto. Il sistema imprenditoriale impegnato nel turismo è molto interessato a questa normativa, vorrebbe essere partecipe delle decisioni che si assumono e ha riconosciuto il contrasto tra questo articolo e quanto deciso dalla Commissione affari costituzionali. È stata eliminata una possibilità di confronto alla quale le categorie imprenditoriali e i rappresentanti delle regioni tenevano molto.

Quella proposta rispondeva ad una esigenza fondata, alla quale si potrebbe fornire parziale soddisfazione tramite un emendamento che io ho presentato all'articolo 3, tendente ad inserire, al comma 2, dopo il primo periodo, il seguente comma: «Nella composizione degli organi deve essere rispettato il principio di rappresentanza paritetica delle organizzazioni pubbliche, delle organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative». In tal modo si consentirebbe una forma di partecipazione dei rappresentanti imprenditoriali non in contrasto con le indicazioni formulate dalla predetta Commissione.

Giudico ottimale la soluzione adottata dal comitato ristretto in ordine alle APT, anche se in alcune regioni esiste una eccessiva proliferazione delle medesime.

Ritengo che non sia stato possibile trovare adeguate soluzioni per i problemi creditizi e a tal fine ho formulato, insieme ad altri colleghi del mio Gruppo, un emendamento all'articolo 10 tendente a confermare la riserva del 40 per cento degli stanziamenti a favore delle regioni meridionali.

La mia parte politica giudica negativamente la istituzione di una apposita segreteria tecnica del Ministero del turismo; secondo noi, andrebbe soppressa.

Signor Presidente, credo che sia stata trovata una soluzione ottimale per l'organizzazione turistica regionale, per le aziende di promozione turistica e per gli eventuali uffici di formazione. Infatti tale soluzione lascia piena libertà alle regioni per far fronte alle esigenze emergenti.

La nostra Commissione, però, deve rendersi conto che bisogna risolvere il problema delle regioni nel suo duplice aspetto: infatti in alcune regioni non è stata attuata la legge n. 217, mentre in altre si è abusato dei poteri attribuiti da questa legge costituendo un numero spaventoso di aziende provinciali per il turismo e dotandole di organi eccessivamente pletorici. Tutti sanno che le risorse destinate al turismo sono estremamente scarse e quindi non devono assolutamente essere gestite male.

Per quanto concerne l'articolo 10 debbo fare alcune precisazioni. La proposta di creare il fondo per gli interventi a favore del turismo presso il Credito sportivo costituiva una soluzione di compromesso tra varie iniziative tra le quali rientra anche la nostra proposta iniziale di istituire una Cassa per il credito al turismo (ricordo che un nostro disegno di legge che si muove in tal senso è purtroppo fermo presso la Commissione finanze). Abbiamo verificato che, nell'ambito dei finanziamenti, proprio le regioni sono contrarie a creare un ulteriore gradino

intermedio tra il soggetto che eroga finanziamenti e il soggetto che effettivamente ne usufruisce. Non dimentichiamo che esistono numerose convenzioni con banche locali.

Certo però quella poteva essere una soluzione utile per attuare una delle novità contenute nel provvedimento, cioè la possibilità di reperire alcuni cofinanziamenti. L'ipotesi del finanziamento è emersa dal confronto diretto con le regioni ed è stata da noi sostenuta con decisione. Attraverso essa i progetti regionali, alla stregua degli altri, possono usufruire di un cofinanziamento: la legge finanziaria per il 1992 destina al turismo somme irrisorie, ma con questa ipotesi le risorse potevano aumentare addirittura del 140 per cento. Infatti le regioni usufruiscono di fondi destinati al turismo anche da altri versanti. L'impegno di portare sui progetti destinati al turismo fondi aggiuntivi potrebbe perciò innescare un meccanismo estremamente positivo.

Alcuni articoli del provvedimento al nostro esame meritano particolare attenzione. Anzitutto intendo proporre un emendamento volto a confermare la riserva del 40 per cento degli stanziamenti a favore delle regioni meridionali. Debbo inoltre esprimere perplessità sull'istituzione di un'apposita segreteria tecnica nel Ministero del turismo. Simili soluzioni debbono essere adottate nell'ambito di una riforma generale e non nel particolare. È vero che il Ministro è riuscito a far inserire e a far approvare la relativa spesa nella legge finanziaria, ma a mio avviso questa segreteria tecnica dovrebbe essere soppressa.

**PRESIDENTE.** A questo punto ritengo opportuna una breve sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori sono sospesi alle ore 10 e vengono ripresi alle ore 10,20.*

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la seduta dianzi sospesa.

**FIOCCHI.** Signor Presidente, la legge 17 maggio 1983, n. 217 da tempo aveva mostrato gravi lacune ed insufficienze per cui da più parti si era ravvisata l'opportunità di addivenire ad una revisione della stessa. A tale proposito sono stati presentati numerosi disegni di legge tra i quali quello di iniziativa governativa e quello di cui è primo firmatario il senatore Foschi, che costituiscono l'ossatura del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Intendo sottolineare alcuni aspetti positivi del disegno di legge al nostro esame: esso si adegua opportunamente all'evoluzione legislativa che in campo turistico si è registrata nella Comunità europea.

L'esigenza di un più incisivo coordinamento della politica turistica nazionale, pur nella salvaguardia delle prerogative costituzionali delle regioni, è affrontata dal disegno di legge in esame. L'aver definito l'impresa turistica sia nell'ambito dei diritti, sia nell'ambito dei doveri che da essa derivano costituisce un elemento altamente positivo. Allo stesso modo non è di scarso rilievo la più puntuale disciplina dell'esercizio delle associazioni senza scopo di lucro, che hanno costituito fino ad oggi un elemento di conflittualità diffusa con le agenzie di viaggio e di turismo.

Infine è di particolare interesse anche la norma richiamata dall'articolo 14 del provvedimento, concernente le agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero. Allo stesso modo sembra equa e razionale la prevista suddivisione delle risorse tra le regioni e lo Stato centrale, limitando allo Stato gli interventi di carattere interregionale e nazionale.

Valuto perciò positivamente il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame.

GIANOTTI. Signor Presidente, condivido l'intervento del senatore Cardinale e sottolineo le responsabilità del Governo per il ritardo con cui discutiamo questa legge di riforma. Infatti, a causa dell'imminente scioglimento delle Camere rischiamo che questo provvedimento possa non essere discusso in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento. Questo accade perchè, mentre i Gruppi parlamentari avevano presentato proposte, più o meno organiche, in materia, il Governo, viceversa, ha ritardato per anni la redazione di una propria proposta di riforma.

Spesso si critica il Parlamento che a volte rende difficile l'approvazione di provvedimenti ma in questo caso la responsabilità è solo del Governo il quale ha anche preteso che il Senato non procedesse all'esame dei disegni di legge presentati dalle diverse parti politiche.

A questo punto, oltre alle iniziative parlamentari, finalmente si è aggiunto un disegno di legge del Governo; auspico pertanto la rapida conclusione dell'*iter* presso entrambi i rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, ritengo opportuna un'ulteriore sospensione dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori sono sospesi dalle ore 10,30 e vengono ripresi alle ore 13,20.*

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge, do la parola al relatore Elio Fontana per alcuni chiarimenti.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Avverto i colleghi che sarà votato il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto che nella sostanza riproduce quello già presentato nella seduta del 16 gennaio al quale, peraltro, sono state apportate modifiche di carattere meramente formale, determinate soprattutto dall'esigenza di coordinare l'insieme dell'articolato. Mi riferisco, in particolare, agli articoli da 2 a 10 i quali sono stati interamente sostituiti a seguito del parere contrario espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione sulle proposte in precedenza adottate dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura degli articoli:

#### TITOLO I

### REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL TURISMO, STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO

#### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge definisce, ad integrazione e modificazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera per favorire l'armonizzazione della legislazione regionale nonché l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dal Governo su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) armonizzazione delle legislazioni regionali in tema di organizzazione degli enti turistici subregionali, di imprese e professioni turistiche, di identificazione e classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici che quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero, anche ai fini della destagionalizzazione del turismo, mediante regolazione dell'utilizzo dei periodi feriali;

d) raccordo tra le regioni e gli enti locali per le attività di valorizzazione e promozione del turismo.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, ad esaminare le questioni di carattere generale ad essa devolute da parte dello Stato e da parte delle regioni e, conseguentemente, a dettare o ad aggiornare i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i criteri generali per il coordinamento delle attività regionali e statali nel settore.



FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Il nuovo testo dell'articolo 2 tiene conto del parere della Commissione affari costituzionali, nonchè dei suggerimenti del senatore Cardinale e di altri senatori. Abbiamo quindi inserito il disposto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Organizzazione turistica regionale)*

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali enti dotati di autonomia amministrativa e contabile e aventi competenza su ambiti territoriali, definiti con legge regionale. Nel caso di istituzione di più APT, gli ambiti di competenza sono individuati per ampie aggregazioni territoriali tali da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonchè un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e composizione degli organi e forme di coordinamento delle attività delle APT. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di uffici di informazioni e accoglienza turistica (IAT) da parte delle APT, di enti locali e associazioni turistiche *pro loco*, anche in forma associativa e consortile pubblico-privata regolate da apposite convenzioni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nella composizione degli organi deve essere rispettato il principio di rappresentanza paritetica delle organizzazioni pubbliche, delle organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

3.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

ALIVERTI. Ritengo che vadano chiariti i criteri che le regioni potrebbero assumere, in modo tale che le APT coincidano, almeno tendenzialmente, con le circoscrizioni provinciali. Bisogna andare incontro ad esigenze sottese ad una legge-quadro, quale quella che stiamo approvando, volta a fissare, come tutti sanno, indirizzi di ordine generale non vincolanti, nonchè criteri di carattere metodologico. Mi sembra che, nella proposta formulata manchino questi due requisiti;

infatti, alle regioni vengono affidati i compiti di determinare la costituzione delle azioni di promozione turistica, ma non si fissa alcun indirizzo nè, tantomeno, alcun criterio di massima. Anzi, si aggiungono elementi di confusione poichè successivamente si fornisce una indicazione di ambiti territoriali; in seguito si aggiunge: «ampie» e non si comprende se tale termine sia limitativo o estensivo. Indicando un parametro non vincolante, quale quello della circoscrizione provinciale, si sa che potranno essere adottate soluzioni subprovinciali, quindi aggregative anche di più territori o province, o all'interno di una stessa provincia. I territori devono quindi avere alcune caratteristiche e questo che ho indicato potrebbe essere un parametro di riferimento.

CARDINALE. Vorrei prospettare la opportunità di prevedere che, nella composizione degli organi delle APT, siano pariteticamente rappresentate le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nonchè gli enti pubblici.

ALIVERTI. Ritengo che, per non creare equivoci, sia opportuno sopprimere il riferimento alla composizione paritetica.

CARDINALE. Accetto il suggerimento del senatore Aliverti e convengo sulla necessità di non fare esplicito riferimento ai criteri di rappresentanza paritetica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori, con la modifica suggerita dal senatore Aliverti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Aliverti, tendente ad inserire nel primo comma, dopo la parola: «territoriali» le seguenti: «, preferibilmente coincidenti con le circoscrizioni provinciali,».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 che nel testo elaborato dal comitato ristretto e con le modifiche testè approvate risulta così formulato:

### Art. 3.

#### *(Organizzazione turistica regionale)*

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali enti dotati di autonomia amministrativa e contabile e aventi competenza su ambiti territoriali,

preferibilmente coincidenti con le circoscrizioni provinciali, definiti con legge regionale. Nel caso di istituzione di più APT, gli ambiti di competenza sono individuati per ampie aggregazioni territoriali tali da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonché un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e composizione degli organi e forme di coordinamento delle attività delle APT. Nella composizione degli organi delle APT deve essere rispettato il principio secondo il quale devono essere rappresentati gli enti pubblici, gli imprenditori privati attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di uffici di informazioni e accoglienza turistica (IAT) da parte delle APT, di enti locali e di associazioni turistiche *pro loco*, anche in forma associativa o consortile pubblico-privata regolata da apposite convenzioni».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Dipaola. Ne do lettura:

Art. 3-bis.

*(Difensore civico del turista)*

1. Presso ogni azienda di promozione turistica (APT), o in mancanza presso gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato (UPICA), è istituito l'ufficio del difensore civico del turista, con il compito di assistere i fruitori dei servizi turistici, di cittadinanza italiana e straniera, nell'ambito territoriale regionale, per la tutela, non giurisdizionale, dei loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, su istanza degli interessati o anche autonomamente, quando lo ritenga opportuno, il difensore civico del turista segnala ai competenti organi e alle competenti organizzazioni categoriali perchè essi adottino i provvedimenti di loro pertinenza, gli illeciti, le irregolarità, le negligenze e i comportamenti comunque lesivi delle legittime aspettative dei fruitori dei servizi turistici compiuti da soggetti che svolgano attività comunque riferibili al settore turistico.

3. Nei casi in cui il fruitore dei servizi turistici ritenga di dover denunciare abusi o disfunzioni può rivolgersi al difensore civico del turista. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni salvo motivi di forza maggiore dimostrabili e devono essere accompagnate da tutta la documentazione atta a dimostrare la tesi del danneggiato.

4. I rappresentanti delle organizzazioni categoriali maggiormente rappresentative possono nominare un proprio rappresentante presso l'ufficio del difensore civico del turista.

5. Presso i pubblici esercizi è obbligatoria l'esposizione del recapito, anche telefonico, del difensore civico del turista territorialmente competente.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le modalità di nomina del difensore civico, con particolare attenzione all'esigenza di tutelare l'indipendenza, nell'esercizio della funzione, le cause di incompatibilità, la durata del mandato, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato.

3.0.1

DIPAOLA

CARDINALE. Signor Presidente, considerata l'assenza del proponente, faccio mio l'emendamento 3.0.1.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Vi è un problema di copertura. Chi paga il difensore civico?

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Con l'istituzione di un difensore civico per ogni azienda di promozione turistica si creano moltissime figure di questo tipo.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno per evitare il problema dei costi. In questo caso aggiungerei la mia firma.

PRESIDENTE. Anch'io aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

CARDINALE. Allora ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerata l'esigenza di assicurare più efficaci strumenti di tutela ai fruitori dei servizi turistici,

auspica l'istituzione di appositi organismi decentrati, aventi il compito di difensore civico del turista, che assistano i turisti italiani e stranieri, segnalando altresì, alle amministrazioni competenti e alle organizzazioni di categoria del settore, l'esigenza di adottare iniziative e provvedimenti intesi a soddisfare le aspettative e gli interessi riconosciuti in materia dall'ordinamento giuridico».

(0/1278-2186-2656-2911/1/10) CARDINALE, FIOCCHI, FONTANA Elio, FOSCHI, FRANZA, GIANOTTI, MONTINARO

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

CARDINALE. Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli. Ne do lettura:

Art. 4.

*(Ufficio statistico. CNIT. Segreteria tecnica)*

1. L'Ufficio statistico del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre alle funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, svolte ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 322 del 1989, cura la diffusione dei dati medesimi ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il Sistema statistico nazionale, nonché osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'Ufficio statistico del Ministero, di cui al comma 1, previo pagamento di un corrispettivo la cui entità e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività e al movimento turistico che dovranno essergli trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il CNIT è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; la gestione di esso è affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il finanziamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 6.*

4.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

GIANOTTI. Signor Presidente, ormai dieci regioni italiane hanno chiesto l'abolizione di una serie di Ministeri, tra cui quello del turismo e dello spettacolo. Non so cosa accadrà nel futuro, ma non ritengo opportuno approvare una norma come quella in esame, contro la quale si è schierata la metà delle regioni italiane.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

**È approvato.**

## TITOLO II

### IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICA

#### Articolo 5.

*(Imprese turistiche)*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale e i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti e attrezzature per la cura e il benessere psico-fisico delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici anche in rotazione d'uso e le gestioni unitarie di residenze turistiche a godimento turnario;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti a uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago;

g) le imprese di esercizio e gestione di porti e approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità da diporto;

h) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche, di noleggio e locazione di unità da diporto di cui all'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

i) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero;

l) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività culturali interattive o ad attività sportive amatoriali o a una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere *in loco*. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore a ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti a individuare altre categorie di imprese turistiche, a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale in materia di imprese e professioni turistiche e nel caso di incompatibilità adottano norme volte all'adeguamento della normativa regionale alla disciplina comunitaria. Le norme di adeguamento dovranno comunque essere adottate non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che ne sussistano i requisiti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sostituire le parole: «dall'articolo 2 della» con la parola: «dalla».*

5.1

ALIVERTI

ALIVERTI. Non ritengo opportuno fare riferimento soltanto all'articolo 2 della legge n. 287 del 1991; ritengo più opportuno fare riferimento all'intera legge per quanto concerne la disciplina dei pubblici esercizi.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Aliverti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

CARDINALE. Signor Presidente, la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 fa riferimento alle imprese di esercizio e gestione di porti, approdi turistici, eccetera. A mio parere sarebbe opportuno fare riferimento all'esercizio e alla gestione di porti ed approdi turistici. Dobbiamo evitare di allargare troppo il discorso, dobbiamo evitare che altri soggetti accampino pretese su risorse finanziarie già esigue.

PRESIDENTE. Senatore Cardinale, in sede di coordinamento si procederà a tutte le correzioni necessarie, fra le quali rientrerà anche quella da lei prospettata.

CARDINALE. Voglio comunque che resti a verbale la mia precisazione per evitare fraintendimenti.



PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 6.

*(Agenzie di viaggio e turismo. Accesso alla professione)*

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

**È approvato.**

Art. 7.

*(Attuazione della direttiva 314/90/CEE.*

*Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)*. - 1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonchè delle scadenze per il versamento del saldo;

- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 3;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, ovvero senza l'indicazione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 6 milioni irrogata dal Presidente della Giunta regionale in cui ha sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» e dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, ovvero di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, di cui all'articolo 8, può essere sospesa e successivamente revocata.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto lo schema tipo di polizza assicurativa prevista dal comma 3, nonché i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al consumatore-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte

dell'agenzia di viaggio e turismo, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo assicurate nonché elementi sui contratti stipulati con le medesime e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate».

**È approvato.**

#### Art. 8.

*(Associazioni senza scopo di lucro)*

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti a esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Presso la Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, a esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali e assicurativi imposti dalle disposizioni normative e amministrative alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio e turismo o altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo stesso. Le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministro medesimo ogni elemento utile, ivi comprese eventuali inosservanze agli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il titolare dei diritti di utilizzazione del mezzo con cui tali gite vengono effettuate, è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza a tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

**È approvato.**

#### Art. 9.

##### *(Guide turistiche)*

1. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico europeo, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un paese membro della Comunità economica europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma 2, lettera *b*) del presente articolo. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta.

2. Le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

*a*) guida turistica nazionale abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

*b*) guida turistica specializzata abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico e artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

**È approvato.**

## TITOLO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E  
DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL  
TURISMO

## Art. 10.

*(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)*

1. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992, di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per l'anno 1994, per il finanziamento di progetti, immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici o privati e finalizzati:

a) al riequilibrio e allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini della qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo e al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese volte specificamente a organizzare moduli di servizi interaziendali standardizzati e a promuovere organizzazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale.

2. Il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato agli interventi di cui all'articolo 11.

3. Il 70 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui all'articolo 12.

4. Il 30 per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 è destinato agli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 nella misura determinata, per ciascuna tipologia di intervento, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge deve essere destinata agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi

nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

*1-ter.* Le disposizioni degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alle iniziative dirette alla costruzione, alla riattazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di strutture turistico-alberghiere».

10.1

CARDINALE, GIANOTTI, MONTINARO

CARDINALE. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 10.1 insieme ad altri colleghi del mio Gruppo. Con tale emendamento si prevede la riserva a favore del Mezzogiorno di una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti nonché il sostegno alle iniziative per l'adeguamento delle strutture turistiche alberghiere nelle regioni meridionali.

ALIVERTI. Vorrei esprimere il mio dissenso sulla prima parte dell'emendamento presentato dal collega Cardinale e da altri senatori in quanto reintroducendo la riserva a favore del Sud si rischia di paralizzare, come spesso è avvenuto, gli investimenti. Tra l'altro, rischiamo di essere in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti pubblici alle imprese. Cerchiamo di essere più realisti e di guardare avanti; l'istituto della riserva non dovrebbe più essere previsto dalle norme e vorrei ricordare le discussioni svoltesi in occasione della legge sulle piccole e medie imprese.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Mi associo alle parole del senatore Aliverti.

PRESIDENTE. Anche io condivido le osservazioni del senatore Aliverti.

FOSCHI. Vorrei far presente che la esigenza sottesa alla proposta emendativa di cui stiamo discutendo risulta già soddisfatta dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 12; pertanto, esiste già una riserva nei finanziamenti.

CARDINALE. Alla luce delle osservazioni dei colleghi e in considerazione del fatto che le esigenze da me prospettate nella prima parte dell'emendamento sono già soddisfatte nella legge, mi dichiaro disponibile a ritirare l'intero emendamento che però desidero trasformare in un ordine del giorno.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione.* Condivido l'opportunità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno e annuncio di apporvi la mia firma.

FOSCHI. Aggiungo anche la mia firma all'ordine del giorno.

MONTINARO. Aggiungo anche la mia firma all'ordine del giorno.

VETTORI. Aggiungo anche la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori, al quale annuncio di apporre anche la mia firma in quanto ne condivido le finalità:

«La 10<sup>a</sup> Commissione permanente

considerata l'esigenza di assicurare il necessario sostegno pubblico allo sviluppo delle attività turistiche nel Mezzogiorno;

impegna il Governo

a promuovere - in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni - iniziative dirette alla costruzione, riattazione, ampliamento e ammodernamento di strutture turistico-alberghiere nelle regioni meridionali».

(0/1278-2186-2656-2911/2/10) CARDINALE, FONTANA Elio, FOSCHI, FRANZA, MONTINARO, VETTORI

CARDINALE. Ringrazio i colleghi per aver condiviso l'ordine del giorno da me presentato. Sempre dichiariamo che il Mezzogiorno deve puntare allo sviluppo del turismo e della agricoltura specializzata ma, nel momento in cui approviamo le nostre leggi, dimentichiamo questi propositi mentre le altre attività produttive, giustamente, sono sostenute dall'intervento dello Stato. Le attività turistiche e alberghiere nelle regioni meridionali vanno incentivate nel rispetto della normativa comunitaria.

Signor Presidente, noi proponenti chiediamo che l'ordine del giorno venga posto in votazione.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

FOSCHI. Preannuncio la mia astensione sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo formulato dal Comitato ristretto.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi, nel testo formulato dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

#### Articolo 11.

*(Fondo per l'emergenza)*

1. Per far fronte a improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito un apposito Fondo utilizzando all'uopo le risorse di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del Fondo di cui al comma 1 da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota del Fondo così determinata.

3. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la regione o le regioni interessate.

**È approvato.**

#### Articolo 12.

*(Progetti a carattere regionale)*

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo turistico, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con proprio decreto al riparto delle somme spettanti a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. La utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1 è subordinata allo stanziamento, da parte delle regioni e delle province autonome, di risorse aggiuntive volte alle medesime finalità, in misura pari ad almeno l'80 per cento delle somme spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano i fondi erogati dallo Stato entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è stato assegnato.

4. Il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 1, è presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di utilizzo dei fondi.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Ministro del turismo e dello spettacolo accerta l'entità delle disponibilità di cui al comma 1 non utilizzate e, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo



Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

**È approvato.**

### Articolo 13.

*(Progetti a carattere nazionale o interregionale)*

1. Le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale o interregionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da sei esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione competente per territorio. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti e al segretario da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata una spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto i progetti da ammettere ai finanziamenti di cui al comma 1, esercita la vigilanza sui relativi interventi e nomina le commissioni per il loro collaudo anche in corso d'opera.

5. L'intervento finanziario dello Stato si articola in:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, imposta sul valore aggiunto (IVA) compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti di entità non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa.

6. L'istituto di credito prescelto dal proponente il progetto tra quelli individuati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre

1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, provvede alle operazioni di credito relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato e all'erogazione dei contributi, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

**È approvato.**

#### Articolo 14.

*(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)*

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente fino al 1994, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero con provvedimento regionale, che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato a incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire sull'articolo 14 poichè mi interessa comprendere bene la portata della fruizione dei contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia. Si prevede che per fruire dei contributi a favore delle cooperative e dei consorzi tutti i finanziamenti siano regolati dalla presente legge. Il problema è che alle cooperative ed ai consorzi di garanzia fidi si riconoscono cospicui aumenti e che i finanziamenti previsti dalla presente legge sono a tasso agevolato. Bisognerebbe perciò prevedere che, qualora non si ottenga il finanziamento agevolato, sia possibile ricorrere alle cooperative. Bisognerebbe quindi precisare che i finanziamenti di cui alla presente legge sono ordinari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne da lettura:

#### Articolo 15.

*(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)*

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie,

crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

#### Articolo 16.

*(Qualificazione della professionalità nel turismo)*

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4, a favore di enti e di associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino, da almeno tre anni, corsi di qualificazione culturale o professionale in materie attinenti al settore del turismo oppure operino anche dal solo anno accademico in corso presso università od istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi, e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i corsi di qualificazione devono:

a) essere diretti ad imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e

riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a possessori di diploma di scuola secondaria superiore, o di laurea, e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

FOSCHI. Signor Presidente, preannuncio la mia astensione sull'articolo 16 per le ragioni già precedentemente espresse: di fronte a finanziamenti così esigui per il turismo a mio parere la qualificazione professionale, già gestita ottimamente da enti regionali, rappresenterebbe una dispersione ulteriore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 17.

##### *(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)*

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, sono concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, determina modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1, predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato e il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Contestualmente alla trasmissione dei programmi approvati ai sensi del comma 3 al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni

dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. I programmi presentati ai sensi del comma 3 devono in ogni caso essere corredati della documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione del bene, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano adeguate garanzie.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 3, approva, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i programmi presentati ai sensi del comma 3 del presente articolo e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento e il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione e il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione delle opere. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino alla presentazione degli stessi.

**È approvato.**

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui all'articolo 9-bis, comma 6, della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990 n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i*) l'ENIT realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)».

**È approvato.**

Art. 19.

*(Norme di copertura)*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per l'anno 1993 e in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 6, e 13, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 recante legge quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Disposizioni finali)*

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento statale in contrasto con la presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.  
Passiamo alla votazione finale.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare tutti i membri della Commissione, in particolare il relatore Fontana e i membri del Comitato ristretto, per l'intenso e solerte lavoro, volto a sottoporre alla Commissione un testo legislativo risultante dall'unificazione di più iniziative parlamentari e governative.

Desidero esprimere la più ampia soddisfazione del Governo per l'esito positivo dei lavori e il più vivo apprezzamento per l'adesione unanime della Commissione al testo che modifica e integra la legge n. 217 del 17 maggio 1983. Questo disegno di legge regola le attività del turismo, disciplina le imprese turistiche e l'intervento finanziario dello Stato per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica.

È un ottimo lavoro, svolto con intensa sollecitudine, diretto a fornire una risposta immediata e concreta alle legittime attese del mondo turistico. L'importanza che il settore riveste nel quadro generale dell'economia del paese meritava l'attenzione che è stata ad essa riservata, attenzione che ne consentirà un'ulteriore e positiva espansione che si ripercuoterà altresì sulle varie e molteplici attività che direttamente o indirettamente partecipano al turismo.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialista desidero annunciare il voto favorevole sul provvedimento. Finalmente abbiamo una visione complessiva dei problemi che interessano il settore turistico. Il Comitato ristretto ha svolto un lavoro molto impegnato e completo formulando un testo unificato al quale si è pervenuti dopo anni di vani tentativi.

Nel momento in cui annuncio la mia adesione al disegno di legge, desidero ringraziare i senatori che hanno fornito un contributo determinante alla stesura del testo, in particolare il relatore Fontana.

Quest'ultimo ha con determinazione tentato di risolvere questa intricata vicenda; i punti di attrito con le regioni, nonché con le varie categorie interessate erano notevoli. Sono soddisfatto del lavoro che è stato svolto e mi auguro che questo provvedimento possa essere approvato dalla Camera dei deputati prima della fine della legislatura.

VETTORI. Il Gruppo democratico-cristiano esprime piena soddisfazione per il lavoro compiuto e annuncia il voto favorevole sul disegno di legge per l'elaborazione del quale vi è stata ampia disponibilità, sia da parte del relatore che dei componenti il comitato ristretto.

Certamente il provvedimento non risolve tutti i problemi del turismo in Italia, che rimane un comparto economico di rilevante

importanza; tuttavia, assicura un efficace intervento pubblico nella formazione di una moderna cultura dell'accoglienza turistica, secondo canoni di grande umanità e di modernità, allo scopo di mantenere le posizioni che sono state raggiunte in questi anni. Il turismo svolge un'opera di coordinamento pubblico, anche per l'abnegazione di molti operatori turistici che non devono essere scoraggiati nè dalla troppa ingerenza del pubblico, nè da una disattenzione nei confronti di un'attività così importante dal punto di vista formativo.

CARDINALE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS. Avremmo voluto fare di più e avremmo auspicato una vera e propria legge quadro, ma riteniamo che il provvedimento che stiamo approvando rappresenti, nell'attuale situazione, la migliore possibilità che avevamo.

Auspico che la Camera dei deputati possa procedere rapidamente all'esame del disegno di legge, in modo che questo possa essere approvato prima della fine della legislatura.

Questa legge è molto attesa dalle regioni e dagli operatori turistici e ritengo che, mediante l'ordine del giorno che abbiamo approvato, riusciremo a risolvere alcuni problemi delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 1278, 2186, 2656 e 2911, che assumerà il seguente titolo: «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 14.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA